

Firenze, 27 marzo 2020

LETTERA APERTA

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
PORTATRICE DI UN INTERESSE COLLETTIVO
www.coordinamentocamperisti.it
50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
telefoni: 055 2469343 - 328 8169174
info@coordinamentocamperisti.it
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

COVID-19, ISTANZA AFFINCHÉ SIA UN UNICO SOGGETTO A EMANARE LE NORME, E CHE OGNI NORMA SIA CHIARA E FACILMENTE COMPRESIBILE ANCHE DA CHI POSSIEDA LA SOLA LICENZA DI SCUOLA DELL'OBBLIGO

Pregiatissimi, nella newsletter de **IL POST** <https://www.ilpost.it/>, abbiamo letto che

...il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare un nuovo decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri, che "riordina la disciplina anche dei provvedimenti che stiamo adottando in questa fase emergenziale"...

Confidando che siano relegati al passato i provvedimenti, a scadenza giornaliera, emanati dalla Presidenza del Consiglio, dai vari ministeri, dalla Protezione Civile, dalle varie autorità che hanno disorientato i cittadini e gli operatori economici, perché ogni provvedimento rimanda alla lettura di precedenti e/o ad altre norme. Situazione evidenziata da parte nostra il 13 marzo 2020 (riprodotta nelle pagine seguenti), rappresentando un esempio concreto di come stilare un decreto per renderlo subito comprensibile anche ai cittadini in possesso della sola licenza di scuola dell'obbligo.

Oggi, alla luce di detta dichiarazione, confidiamo nel cambiamento, chiedendo ancora una volta la costituzione di un Consiglio Esecutivo (nostra istanza del 18 marzo 2020) al quale demandare l'emanazione dei provvedimenti inerenti al contenimento del COVID-19, provvedimenti a testo unico che non rimandino alla lettura di precedenti e/o altre norme.

Cogliamo l'occasione, avendo letto i dati sul contagio, di sollecitare le SS.VV. per far avviare l'esecuzione a tappeto dei prelievi di tamponi per su tutti i cittadini del territorio nazionale, come richiesto nella nostra istanza del 23 marzo 2020.

Come Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, siamo stati tra i primi (e proseguiamo ogni giorno) a fornire analisi e soluzioni, aggiornando in modo tempestivo il nostro sito <http://www.coordinamentocamperisti.it>.

Un grande lavoro da espletare, ma che è un diritto / dovere di ogni cittadino per partecipare in modo attivo alla vita e sicurezza della nazione.

A leggervi, Pier Luigi Ciolli



ISTANZA

13 marzo 2020

SERVE SEMPLICITÀ E CHIAREZZA NELLA EMANAZIONE DELLE NORME ANALISI E SOLUZIONI

L'emergenza epidemiologica e gli ultimi interventi del Governo hanno costretto tutti i cittadini italiani a stravolgere comportamenti, abitudini e stili di vita.

Un cambiamento di questa portata dev'essere anzitutto reso noto ai milioni di cittadini con modalità semplici, chiare ed esaustive, facilmente comprensibili anche da chi possiede la sola licenza di scuola dell'obbligo, perché sono norme cui ognuno di noi deve attenersi e, a maggior ragione, se la loro violazione comporta delle denunce penali.

Purtroppo, semplicità e chiarezza non hanno fino a oggi contraddistinto le norme per la gestione di questa emergenza.

Sia chiaro: non si tratta di una critica sterile e fine a sé stessa, bensì, in un momento così delicato per il paese, di uno stimolo per migliorare l'azione governativa evidenziando le difficoltà per i cittadini. Con questo spirito, a seguire, proponiamo le nostre analisi e l'esempio concreto di come stilare un decreto per renderlo subito comprensibile a tutti.

Questo documento è trasmesso via PEC al Presidente del Consiglio dei Ministri e via mail al Governo e ai parlamentari, confidando in un positivo cambiamento.

LA DIFFICILE LETTURA E COMPrensIONE DEI TESTI NORMATIVI

In primo luogo, manca la semplicità di consultazione e la chiarezza degli atti normativi. Infatti, anziché prevedere un unico articolato che il cittadino può consultare facilmente, il governo è andato avanti a colpi di decreti (*Decreti Legge e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri*) che hanno disorientato e disorientano il cittadino perché ogni provvedimento rimanda alla lettura di precedenti norme. Ecco un esempio di come perdersi anche leggendo pochi righe:

Il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020** ha previsto una serie di disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 fra le quali misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e in 14 province (articolo 1), misure per contrastare e contenere sull'intero territorio nazionale la diffusione del virus (articolo 2) e misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (articolo 3). L'articolo 5, poi, prevede che le disposizioni del decreto si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Poi, con successivo **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020** si è esteso le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale. Inoltre, si è previsto sul territorio nazionale il divieto di ogni forma di assembramento e si è sostituita la lettera d) dell'articolo 1 del decreto dell'8 marzo 2020.

Infine, all'articolo 2 del nuovo decreto, si è prevista la cessazione degli effetti delle misure di cui agli articoli 2 e 3 del precedente **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020**, ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del nuovo decreto. Restano quindi efficaci le misure dell'art. 5 (l'applicazione del DPCM 8 marzo alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione). Con ulteriore **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020** sono state dettate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica sull'intero territorio nazionale. All'articolo 2 di tale decreto si prevede che cessino di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del nuovo decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. All'articolo 3, inoltre, è specificato che le disposizioni del nuovo decreto si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Orbene, c'è la solita difficoltà a orientarsi per comprendere le disposizioni emanate da chi amministra il bene pubblico. In particolare, il rinvio fra decreti non agevola la lettura, specie se un decreto modifica l'altro, costringendo il cittadino a leggere contemporaneamente due o tre testi, dovendo eliminare le disposizioni superate e integrare quelle nuove: Un lavoro da giuristi e non da cittadini in possesso della sola licenza di scuola dell'obbligo.

La difficoltà maggiore sta nella delicata operazione interpretativa consistente nel valutare la compatibilità o l'incompatibilità tra gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e l'articolo 1 del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 nonché la compatibilità / incompatibilità tra le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 da un lato e le misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020.

Un ulteriore problema nel problema è dato dall'applicazione delle misure previste nei decreti alle Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla loro compatibilità / incompatibilità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Ne risulta un complesso coacervo di atti amministrativi. Un sistema farraginoso, contraddistinto da un'azione amministrativa urgente frammentata nel quale il cittadino "si perde" restando in balia delle fonti non ufficiali che possono fornire informazioni inesatte, parziali o incomplete.

È più semplice e di più agevole lettura e comprensione per il cittadino cittadino la predisposizione, di volta in volta, di un unico testo comprendente le misure di attuazione del decreto legge n. 6/2020 che non contenesse né rinvii né valutazioni di compatibilità con altre disposizioni. In altri termini, un nuovo decreto integralmente sostitutivo dei precedenti.

ECCO, QUALE SOLUZIONE, UN ESEMPIO CONCRETO DI UN DPCM CHE UNIFICA I TESTI DEI PRECEDENTI MODIFICATI CON GLI ALLEGATI

Precisiamo che si tratta della rielaborazione eseguita da alcuni nostri consulenti giuridici che unisce le norme emanate, apportando piccole modifiche e aggiunte. Ovviamente si tratta di un testo (schema) migliorabile alla luce di suggerimenti utili a rendere più omogenei gli accorpamenti delle varie disposizioni.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

11 marzo 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400.
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.
- Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e il successivo 11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 una pandemia.
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.
- Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea.
- Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020.

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1

**Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale.**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
 - a. evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita e all'interno del territorio nazionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. L'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato e potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica di cui allegato 1;
 - b. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
3. divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
4. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti d'interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

5. si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
6. fermo restando quanto disposto dal numero precedente e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
7. in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
 - a. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - d. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale;
 - e. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
9. in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7) e 8) si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
10. per tutte le attività non sospese s'invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile;
11. sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
12. sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

13. sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti ai servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
14. i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
15. nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
16. a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui al presente numero non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

17. l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 2 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
18. sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
19. sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 2 lettera d);
20. sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
21. sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 2 lettera d), ed evitando assembramenti;
22. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
23. sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
24. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 3, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito

l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

25. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento sia di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
26. Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 4.
27. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
28. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
29. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro;

30. è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e del pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
31. l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
32. tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio Sanitario Nazionale assicurano al Ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione d'isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

Art. 2

Misure d'informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute;
- b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 2;
- c) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

- d) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- f) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera f), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
- c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
- d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

- a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di conta-

giosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

- c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

- a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- b) divieto di contatti sociali;
- c) divieto di spostamenti e viaggi;
- d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;
- b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

Art. 3

Monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 4
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'11 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020, salvo quelle di cui all'art. 1 n. 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27 e 28 che restano efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

3. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Roma, 11 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro della Salute - Speranza

- Allegato 1** AUTODICHIARAZIONE
- Allegato 2** MISURE IGIENICO-SANITARIE
- Allegato 3** COMMERCIO AL DETTAGLIO
- Allegato 4** SERVIZI PER LA PERSONA



Una continua valanga di provvedimenti diretti a oltre 60 milioni di abitanti, determinati dalla frammentazione perché in Italia ci sono ancora **7.914** comuni e sono in ben **5.488** quelli che hanno meno di 5.000 abitanti e che gravano con **69,43%** del numero totale dei comuni italiani. Si tratta 5.488 sindaci che ripetono continuamente di essere privi di risorse, quindi, impossibilitati a organizzarsi e organizzare ma non si dimettono: sono incollati alle poltrone e sempre pronti a emanare provvedimenti a raffica. Poi a emanare provvedimenti ci sono 20 regioni, le 2 province autonome del Trentino-Alto Adige, 6 liberi consorzi comunali siciliani e 14 città metropolitane. Ecco perché da anni per risparmiare milioni di euro l'anno e diventare uno Stato organizzato, chiediamo lasciare alla storia i Comuni e passare a Aree di Amministrazione.

In sintesi: ogni comune sopra i 50.000 abitanti diventa un'Area di Amministrazione mentre si ha la fusione dei comuni con meno di 50.000 abitanti, lasciando aperti i servizi ai cittadini. Ovviamente occorre contestualmente abolire tutte le vecchie suddivisioni di amministrazione territoriale comprese le società partecipate. Una rivoluzione per ben amministrare il nostro territorio.

Come evidenzia l'immagine, è la demografia che impone di superare i Comuni varando le Aree di Amministrazione.

